

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA AREA TUTELA AMBIENTALE

Determinazione N. 777 / 2023

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: DETERMINAZIONE CONCLUSIVA DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI E PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 27BIS DEL D.LGS. 152/2006 E SS.MM.II. PRESENTATO DALLA DITTA BRICOMAN ITALIA S.R.L. PER LA REALIZZAZIONE DI UNA GRANDE STRUTTURA DI VENDITA, DEL SETTORE NON ALIMENTARE, DI TIPOLOGIA SINGOLA, DA REALIZZARSI PRESSO L'AREA SITA IN VIA CESCO BASEGGIO, COMUNE DI VENEZIA.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e, in particolare, l'articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi":
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, così come modificato con decreti n. 51 del 07.06.2019 e n. 34 del 16.06.2022, con il quale è stato approvato il nuovo il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 52 del 01/09/2022, relativo all'attribuzione dell'incarico dirigenziale dell'Area Tutela Ambientale al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2023-2025 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 09/01/2023;
- V. la Sezione operativa (SEO) del DUP 2023-2025 che prevede all'obiettivo strategico 07 "Salvaguardia e qualità dell'ambiente" nell'ambito della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali;
- iii. La legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni":
- iv. l'art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successori di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l'art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l'altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D.lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- vi. la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 "Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali" ed in particolare l'art. 3 comma 2, che conferma in capo alla Città metropolitana di Venezia le funzioni non fondamentali confermate in capo alle province dall'art. 2;
- vii. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- viii. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019, n. 28 del 19 marzo 2019 e n. 34 del 16.06.2022 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. il Decreto n. 6 del 13.02.2023, con cui il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023 e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal PIAO:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2023-2025);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2023-2025);
 - dichiara che con atto organizzativo n. 1 del 30/06/2022, prot. n. 45194/2022 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2023-2025);

Visti in materia di VIA:

- i. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia ambientale" ed in particolare: il titolo III della parte II che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. l'art. 27-bis del D.Lgs. 152/2006, recante disciplina del provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR), il quale prevede che il proponente presenti all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'art. 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle norme di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, pareri, nulla osta [...], necessari alla realizzazione e all'esercizio del progetto;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale";
- iv. l'allegato A alla suddetta L.R. 4/2016 con il quale si effettua la ripartizione delle competenze tra Regione del veneto e Province in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità;
- v. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lettera b) e alla lettera "af-ter) grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 50 del 2012" dell'Allegato A1 alla Legge Regionale 18.02.2016 n. 4. e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di VIA di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;

- vi. la legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella regione Veneto";
- vii. la DGRV n. 568 del 30.04.2018 "Disposizioni in materia di VIA e di competenze in materia di AIA. Revisione della disciplina attuativa delle procedure di cui agli artt. 8, 9, 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lettera b)) e degli indirizzi e modalità di funzionamento delle conferenze di servizi di cui agli artt. 10 e 11 (ai sensi dell'art. 4, comma 3, lett.g)) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 104 del 16 giugno 2017;
- viii. Il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13 marzo 2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico per la V.I.A. della Città metropolitana di Venezia;
- ix. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- x. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120".
- xi. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative".
- xii. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 così come modificato dal D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;
- xiii. Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 "regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164";
- xiv. la legge 7 agosto 1990, n. 241, la quale detta i principi, le norme e le garanzie a cui che devono attenersi le pubbliche amministrazioni nello svolgimento dei procedimenti, ed in particolare le modalità di svolgimento delle conferenze dei servizi;

Visti in materia di tutela delle acque:

- i. la parte III sezione II del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii recante disciplina della tutela delle acque dall'inquinamento ed in particolare l'articolo 124 del decreto stesso che reca Criteri generali sul rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
- ii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia;
- iii. la deliberazione del Consiglio della Regione Veneto 5 novembre 2009, n.107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- iv. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative;
- v. l'articolo 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque che detta norme in materia di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

Vista l'istanza di via, acquisita agli atti di questa amministrazione con prot. 29773, 29777, 29778, 29782, 29784, 29787, 29791, 29792, 29794, 29797 del 24.05.2022, per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art.27 bis del d.lgs 152/06 e ss.mm.ii. presentata dalla ditta BRICOMAN italia s.r.l. per la realizzazione di una grande struttura di vendita, del settore non alimentare, di tipologia singola, da realizzarsi presso l'area sita in via cesco baseggio, comune di venezia.

Constatato che la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato IV alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, al punto 7 lett. b) e alla lettera af-ter) grandi strutture di vendita di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a) della L.R n. 50/2012 e che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di VIA di cui all'art. 27 bis del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016.

Visti inoltre:

- i. la DGRV n. 568/2018 che prevede nei casi di impossibilità oggettiva allo svolgimento del procedimento unico di cui all'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii di ricorrere all'art. 10 della L.R n. 4/2016;
- ii. la nota della Direzione Regionale Industria, Artigianato, Commercio e Servizi protocollo n. 112814/770004 del 23.03.2018 che ribadisce la specialità della materia relativa al commercio non facendo quindi confluire nel procedimento di VIA il procedimento di autorizzazione commerciale, che continua a seguire le disposizioni dell'art.19 della L.R 28 dicembre 2012, n. 50.
- iii. l'art. 19 della L.R n. 50/2012 c.6 ai sensi del quale il rilascio dell'autorizzazione commerciale è condizione necessaria per il rilascio del corrispondente titolo edilizio i cui presupposti sono verificati in sede di conferenza dei servizi di cui al comma 5 del medesimo articolo.

Dato dunque atto che:

i. per il progetto in esame, alla luce della nota della Direzione Regionale Industria, Artigianato, Commercio e Servizi di cui sopra, non è possibile acquisire nell'ambito del procedimento unico di VIA di cui all'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. l'autorizzazione di carattere commerciale, e di conseguenza non è possibile acquisire il titolo edilizio mancandone, ai sensi dell'art.19 c.6 della L.R 50/2012, i presupposti.

Ritenuto quindi di procedere ai sensi dell'art. 27-bis del DLgs 152/06, al rilascio delle sole autorizzazioni, intese, concessioni, nulla osta e assensi di carattere ambientale richieste dal proponente e di seguito elencate:

- <u>Città Metropolitana di Venezia –</u> Rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ai sensi dell'art. 27 bis del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., includendo per le proprie competenze: VIA ed autorizzazione allo scarico acque di prima pioggia;
- <u>Consorzio di bonifica Acque Risorgive</u> Parere di compatibilità idraulica
- <u>Comune di Venezia Parere in ambito di autorizzazione allo scarico</u>

Dato atto che in merito al procedimento di cui trattasi:

- i. Con note acquisite agli atti con protocollo n. 29773, 29777, 29778, 29782, 29784, 29787, 29791, 29792, 29794, 29797 del 24/05/2022 la ditta Bricoman Italia S.r.l. ha presentato istanza di Valutazione d'Impatto Ambientale per il progetto relativo alla "Realizzazione di una grande struttura di vendita, del settore non alimentare, di tipologia singola, da realizzarsi presso l'area sita in Via Cesco Baseggio, Comune di Venezia."
- ii. Di tale istanza è stato richiesto il perfezionamento con nota prot. n. 31275 del 31.05.2022, a cui la Ditta risponde con note prot. n. 32372, 32465 del 06.06.2022.
- iii. Con nota prot. n. 33798 del 10.06.2022 sono stati richiesti alla Ditta di ulteriori chiarimenti in ordine ai procedimenti avviati presso Suap e in ordine alla proprietà dei terreni dove andrà ad insediarsi il progetto. La ditta risponde a quanto richiesto con nota prot. n. 35786 del 20.06.2022.
- iv. Con nota protocollo n. 36339 del 22.06.2022 è stata data comunicazione alle amministrazioni e agli enti territoriali interessati dell'avvio della fase formale di verifica di completezza della documentazione progettuale così come previsto dal comma 3 dell'art. 27 bis.
- v. In data 18.07.2022 con nota prot. n. 41591 sono state trasmesse integrazioni volontarie relative alla documentazione di compatibilità idraulica.
- vi. Sono state richieste integrazioni durante la fase di verifica formale della documentazione da Città Metropolitana di Venezia (prot. n. 42484 del 21.07.2022) e Consorzio di Bonifica Acque Risorgive (prot. n. 43594 del 27.07.2022); la Ditta risponde con nota prot. n. 44865 del 02.08.2022.
- vii. In data 18.08.2022 con nota prot. n. 47542 è stato ricevuto l'avviso al pubblico, di cui è stata trasmessa copia al Comune di Venezia con nota prot. n. 47600.
- viii. In data 22.08.2022 con nota prot. n. 47993 è pervenuto il parere idraulico favorevole sul progetto da parte del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
- ix. In data 23.08.2022 viene pubblicato sul sito web della Città metropolitana di Venezia e sull'albo pretorio del Comune di Venezia l'avviso pubblico di avvenuto deposito del progetto e del relativo studio d'impatto ambientale ai fini della partecipazione del pubblico.
- x. In data 01.09.2022 è stato presentato al pubblico il progetto in parola in modalità telematica su piattaforma Microsoft Teams.
- xi. 05.09.2022 prot. n. 50349 la Ditta invia relazione e registro presenze della presentazione al pubblico.

- xii. In data 15.09.2022 si è tenuta la prima riunione del Comitato VIA, per la presentazione del progetto, che è stato verbalizzato con nota prot. n. 54690 del 22.09.2022.
- xiii. Con nota prot. n. 54455 del 22.09.2022 sono pervenute le Osservazioni del Comune di Venezia.
- xiv. Con nota prot. n. 61585 del 21.10.2022 sono state richieste alla Ditta, congiuntamente con le richieste degli enti partecipanti alla Conferenza di Servizi e Arpav, le integrazioni riguardanti:
 - inquinamento elettromagnetico
 - inquinamento luminoso
 - inquinamento acustico
 - inquinamento idrico e compatibilità idraulica
 - · impianto fotovoltaico
 - inquinamento atmosferico
- xv. Con nota prot. n. 65349 del 09.11.2022 il consulente della Ditta, dott. Malvasi, chiede chiarimenti in merito alle integrazioni; viene data risposta con nota prot. n. 66547 del 15.11.2022.
- xvi. Con note acquisite agli atti con prot. n. 67845, 67848 del 22.11.2022 la Ditta ha risposto alle integrazioni richieste. Tali integrazioni sono state pubblicate il 23.11.2022 sul sito della Città Metropolitana di Venezia; non sono pervenute osservazioni ai sensi dell'art. 27-bis comma 5.
- xvii. Con nota prot. n. 69975 del 30.11.2022 è stata convocata la conferenza di servizi istruttoria del 16.12.2022. Tale conferenza è stata verbalizzata con nota prot. n. 75194 del 22.12.2022 ed il verbale è stato trasmesso agli enti coinvolti con nota prot. n. 75308 del 22.12.2022.
- xviii. Con nota prot. n. 72007 del 07.12.2022 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive conferma quanto inviato nei precedenti pareri.
- xix. In data 19.01.2023 con nota prot. n. 3914 la Ditta trasmette integrazioni volontarie relative al progetto illuminotecnico, elettromagnetismo e attestato di rischio idraulico, che vengono pubblicate sul sito web.
- xx. In data 25.01.2023 con prot. n. 5719 il Comune di Venezia invia nota con precisazioni in merito al collettamento delle acque meteoriche. Tale nota viene trasmessa alla Ditta con prot. n. 6494 del 27.01.2023.
- xxi. Con nota prot. n. 7142 del 31.01.2023 la Ditta invia integrazione volontaria in merito al collettamento delle acque meteoriche, che vengono pubblicate sul sito web.
- xxii. Nella seduta di Comitato Tecnico VIA tenutasi in data 13.02.2023, di cui al verbale prot. n. 12644 del 17.02.2023, viene espresso parere favorevole di compatibilità ambientale. Tale parere è acquisito al protocollo con n. 12657 del 17.02.2023.
- xxiii. Con nota prot. n. 14314 del 27.02.2023 il Comune di Venezia, Servizio Opere Idrauliche, esprime parere favorevole con prescrizioni, relativamente al corretto colletta mento delle acque.
- xxiv. Con nota prot. n. 14855 del 01.03.2023 il Consorzio di Bonifica Acque Risorgive conferma quanto inviato nei precedenti pareri.
- xxv. In data 01.03.2023 si è tenuta la Conferenza di Servizi decisoria ai sensi dell'art. 27 bis del D.lgs 152/06 e s.m.i e dell'art.10 della L.R n. 4/2016, di cui al verbale prot. n. 15651 del 03.03.2023.

Acquisiti quindi agli atti i pareri formulati dai seguenti enti:

- i. Consorzio di Bonifica Acque Risorgive parere protocollo n. 11035 del 19.08.2022 acquisito agli atti con protocollo n. 72007 del 07.12.2022;
- ii. Comune di Venezia, parere prot. n. 97378 del 27.02.2023 acquisito agli atti con prot. n. 14314 del 27.02.2023.

Ritenuto di fare proprio:

- i. i pareri e le prescrizioni dei sopracitati enti allegati al presente provvedimento (Allegato A e Allegato B);
- ii. il **parere favorevole di compatibilità ambientale** espresso dalla commissione VIA in data 13.02.2023 ed acquisito agli atti della Città metropolitana di Venezia con prot. n. 12657 del 17.02.2023, allegato al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato C**);

iii. Le conclusioni del verbale della conferenza dei servizi decisoria del 01.03.2023 di cui all'art.27 bis del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e della L.R. n. 4/2016, acquisito agli atti con protocollo n. 15651 del 03.03.2023 e allegato al presente provvedimento quale parte integrante (**Allegato D**).

DETERMINA

1

Di esprimere giudizio di compatibilità ambientale favorevole in merito al progetto presentato dalla ditta Bricoman Italia S.r.l. così come rappresentato e descritto nella documentazione allegata all'istanza di PAUR prot. n. 29773, 29777, 29778, 29782, 29784, 29787, 29791, 29792, 29794, 29797 del 24.05.2022, e successivamente integrata con le note elencate in premessa, relativo alla realizzazione di una grande struttura di vendita, del settore non alimentare, di tipologia singola, da realizzarsi presso l'area sita in via Cesco Baseggio, Comune di Venezia, per le motivazioni espresse nel parere della Commissione VIA protocollo n. 12657 del 17.02.2023 (Allegato C) che fa parte integrante della presente determinazione, e con le condizioni ambientali di cui alla successiva lettera A).

2

Di **non assoggettare a valutazione d'incidenza** appropriata il progetto in parola relativo alla realizzazione di una grande struttura di vendita, del settore non alimentare, di tipologia singola, da realizzarsi presso l'area sita in via Cesco Baseggio, Comune di Venezia.

3

Secondo quanto disposto dagli articoli 5, 49 e 50 della L.R. n. 33/85, la Ditta è autorizzata all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dai piazzali dello stabilimento di cui è titolare, nel quale si svolge l'attività di cui al punto d) dell'art. 39 comma 3 delle norme tecniche di attuazione, allegato D alla DGR 842 del 15 maggio 2012 e s.m.i, del Piano di Tutela delle Acque approvato con deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107.

L'autorizzazione costituisce anche autorizzazione allo scarico, identificato con la sigla S01 nella condotta acque meteoriche recapitante nella condotta esistente su Via Baseggio, diretta al corpo idrico superficiale a norma dell'art. 49, comma 4 della citata L.R. 33/85 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06;

Dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui alla lettera B).

4

L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di ricevimento del medesimo.

5

Si riportano di seguito, suddivise per matrice, le prescrizioni che la ditta Bricoman Italia S.r.l. dovrà rispettare:

A) Compatibilità ambientale

Condizione nº 1

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante operam
Oggetto della condizione	Presentazione del progetto illuminotecnico all'ARPAV, redatto secondo i criteri della LR. N.17/2009 e delle Linee guida per la progettazione illuminotecnica esterna dei centri commerciali. In particolare: AREA CORTE MERCI La corretta classificazione in base alla norma UNI EN 12464-2 deve considerare il prospetto 5.12, con il riferimento 5.7.2, che prevede un illuminamento medio pari a 50 lux; in caso di particolari esigenze puntuali

	può essere realizzato un rinforzo con qualche punto luce, comandato da interruttore manuale o sensore di presenza. Alla chiusura dell'attività nella zona dovrà essere previsto lo spegnimento o la riduzione dell'illuminazione ad un valore di illuminamento medio non superiore a 10 lux. AREA DRIVE-IN La corretta classificazione in base alla norma UNI EN 12464-2 deve
	considerare il riferimento 5.7.2.
	Per consentire una ancora maggiore visibilità delle merci stoccate può essere utilizzata una illuminazione di rinforzo sotto le scaffalature (come riportato nella relazione: le scaffalature della zona "drive-in" saranno dotate di proprio impianto di illuminazione a bordo. Gli apparecchi illuminanti dovranno essere ancorati alle tettoie in policarbonato sulla parte sommitale dello scaffale espositore rivolti verso il basso).
	Gli apparecchi illuminanti comunque dovranno essere a norma di legge 17/2009, ovvero avere emissione nulla verso l'alto.
	Alla chiusura dell'attività nell'area dovrà essere previsto lo spegnimento o la riduzione dell'illuminazione ad un valore di illuminamento medio non superiore a 10 lux.
	PARCHEGGIO
	Con riferimento all'illuminazione dei parcheggi deve essere prevista una riduzione/spegnimento alla chiusura dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle Linee Guida ARPAV.
	INSEGNE ILLUMINATE
	L'illuminazione di eventuali insegne, non riportata nel progetto presentato, dovranno risultare conformi all'art. 9, comma 5 della LR 17/09.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 60 giorni dal presente provvedimento.
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione nº 2

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Corso d'opera
Oggetto della condizione	Specificare con elaborati grafici quale viabilità sarà asfaltata per mitigare l'emissione delle polveri durante le attività di cantiere.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Alla comunicazione d'inizio dei lavori.
Soggetto verificatore	Comune di Venezia

Condizione nº 3

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post opera
Oggetto della condizione	Eseguire il monitoraggio della viabilità individuando il TGM effettivo di un periodo ad intenso traffico all'interno dell'area commerciale del comprensorio AEV Terraglio. Di tale monitoraggio venga dato riscontro tramite l'invio di una relazione.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 1 anno dall'avvio dell'attività commerciale.
Soggetto verificatore	Città Metropolitana di Venezia e ARPAV

Condizione nº 4

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post opera
Oggetto della condizione	Lungo i nuovi percorsi per la mobilità lenta (nuovo marciapiede lungo i confini

	est e sud dell'ambito, nuovo tratto di pista ciclabile lungo il confine ovest, percorso di collegamento tra il nuovo punto vendita e l'area predisposta a parco e l'invaso di laminazione all'angolo sud-ovest dell'ambito) si preveda l'installazione di appositi contenitori/cestini stradali corredati di pittogrammi per il conferimento dei rifiuti "da passeggio", nell'ottica del rispetto dell'ambiente e del decoro delle aree pubbliche. Di tale installazione venga dato riscontro tramite l'invio di documentazione fotografica.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	All'avvio dell'attività
Soggetto verificatore	ARPAV

Condizione nº 5

Condizione ii 5	
CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Post opera
Oggetto della condizione	Relativamente alle misurazioni e alle stime effettuate dal tecnico competente nell'ambito della "valutazione previsionale di impatto acustico", si chiede venga effettuato un monitoraggio per verificare la bontà delle analisi e previsioni effettuate.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 1 anno dall'avvio dell'attività commerciale.
Soggetto verificatore	Comune di Venezia con il supporto di ARPAV

Condizione nº 6

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante opera
Oggetto della condizione	Stante alla proposta progettuale esaminata relativamente al fattore ambientale legato al verde pubblico, si ritiene necessario, preliminarmente alla progettazione delle opere a verde, fare uno studio sulla compensazione della capacità complessiva di assorbimento della Anidride Carbonica. Pertanto, in fase di richiesta del titolo abilitativo, dovrà essere presentato uno studio comparativo sulla capacità di assorbimento della anidride carbonica delle piante attualmente presenti e quelle di futura progettazione del verde, nonché si dovrà produrre una relazione tecnica a firma di un professionista abilitato (quale un dottore agronomo o un dottore forestale o un perito agrario o agrotecnico), come previsto dal Regolamento comunale per la tutela e la promozione del verde in città dove si dovrà indicare, oltre alle specie da utilizzare, lo stato delle alberature esistenti da abbattere e/o trapiantare e la fattività o meno, del trapianto motivando le scelte tecniche adottate. Si suggerisce, vista la geometricità della distribuzione degli elementi arborei, di tenere in considerazione in fasi progettuali più avanzate la scelta di schemi d'impianto più vicini a quelli naturali e l'approfondimento sulle specie di massima indicate. Gli impianti di nuovi alberi vanno eseguiti nel rispetto delle distanze dai confini, in osservanza di norme localmente applicabili, del Codice Civile e del Codice della strada. Si ritiene inoltre opportuno che nelle fasi progettuali successive vengano esplicitate le specie, privilegiando quelle autoctone, e di valutare tra queste quelle più adatte in relazione alle dimensioni delle aiuole, alla tipologia dei terreni, alle pressioni ambientali topiche, alle necessità manutentive delle piante stesse, alla esposizione e/o predisposizione ad eventuali patologie. Infine, si ritiene che le aree verdi saranno da asservire e non cedute al comune.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In fase di richiesta del titolo abilitativo.
Soggetto verificatore	Comune di Venezia

Condizione nº 7

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante opera
Oggetto della condizione	 In riferimento alla rete di acque bianche e all'invarianza idraulica, si evidenzia che la documentazione che verrà presentata in fase di richiesta di titolo abilitativo dovrà contenere i seguenti elementi: Dovrà essere messa in atto una corretta gestione dell'interferenza tra la linea di acque meteoriche e la linea fognaria a monte dell'allaccio sulla via Baseggio evitando strozzature delle condotte di bianca dovrà essere previsto l'inserimento, all'interno del lotto privato oggetto di intervento, di un pozzetto con valvola clapet a gravità a monte dell'allaccio. relativamente alle aree pubbliche extra ambito interessate, dovrà essere presentata istanza di manomissione suolo pubblico all'ufficio comunale competente.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	In fase di richiesta del titolo abilitativo
Soggetto verificatore	Comune di Venezia

Raccomandazioni

Per la realizzazione del fabbricato e delle aree annesse, in linea con i criteri cardine di economia circolare e sviluppo sostenibile, si prediliga l'utilizzo di materiali di recupero (EoW, sottoprodotti, etc.).

B) Autorizzazione allo scarico

- a. L'autorizzazione rilasciata ha validità per 4 anni a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.
- b. L'autorizzazione si intende tacitamente rinnovata se **ogni quattro anni**, prima del suo termine di scadenza, la Ditta interessata invierà alla Città metropolitana di Venezia un'asseverazione attestante che non sono intervenute variazioni significative della tipologia dei materiali depositati, delle lavorazioni o delle circostanze che possono determinare variazioni significative nella quantità e qualità delle acque di dilavamento.
- c. Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- d. E' contestualmente approvato il piano per l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico, previsto dall'art. 1, comma 5 del decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- e. La Ditta è tenuta ad installare, prima dell'attivazione dello scarico, n.2 pozzetti fiscali posti immediatamente a valle dei n.2 impianti di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia; nel tratto compreso tra i pozzetti fiscali e il punto di scarico, non potranno confluire flussi di acque reflue potenzialmente contaminate. Il posizionamento del pozzetto e/o le caratteristiche tecniche del sistema di scarico dovranno essere tali da impedire che eventuali rigurgiti dal ricettore stesso possano inficiare la qualità delle acque di scarico. I pozzetti dovranno essere forniti di idonea chiusura e provvisti di un apposito salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e a evitare il ristagno delle stesse sul fondo; in corrispondenza del pozzetto fiscale dovrà essere riportata la dicitura identificativa del relativo scarico.
- f. Entro i 30 giorni successivi all'installazione dell'impianto in progetto, la Ditta dovrà inviare alla Scrivente Amministrazione e all'ARPAV DAP di Venezia una planimetria aggiornata riportante l'ubicazione esatta dei pozzetti, che dovranno essere chiaramente identificati con la dicitura "Pozzetto fiscale", corredata di un disegno tecnico attestante la conformità alle caratteristiche elencate nel precedente capoverso; i pozzetti fiscali dovranno essere tenuti in condizioni ottimali.
- g. Il rilascio dei volumi d'acqua trattati deve essere attivato al massimo entro le 48 ore successive all'ultimo evento piovoso, e comunque in tempi tali da garantire la disponibilità del sistema per l'evento piovoso successivo. Si considerano eventi di pioggia separati quelli tra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore.
- h. La data di avvio dell'impianto secondo il progetto presentato dalla Ditta, e autorizzato all'esercizio con il presente provvedimento, dovrà essere preventivamente comunicata tramite il SUAP competente e contestualmente dovrà

essere trasmesso il certificato di regolare esecuzione dell'opera e di ultimazione dei relativi lavori, rilasciato dal Direttore dei lavori stessi, al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V. e alla Città Metropolitana di Venezia.

- i. Deve inoltre essere adottato e tenuto aggiornato il quaderno di manutenzione, scaricabile dal sito della Città metropolitana di Venezia al seguente link: "https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/servizi-alle-imprese/acqua", per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento. Non è necessaria alcuna vidimazione.
- j. Entro 60 giorni dalla data di comunicazione di avvio dell'impianto di cui sopra e, successivamente, almeno ogni 365 giorni, dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quella dello scarico prelevato da personale del laboratorio stesso, dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali e idrocarburi totali:
- k. Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- l. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quindici anni dalla loro data.
- m. A seguito di un eventuale ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'autorizzazione rilasciata, corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.
- n. Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione contenente tutte le informazioni necessarie all'identificazione del nuovo soggetto. Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, sede legale, rappresentante legale, variazioni della toponomastica ecc. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).
- o. Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.
- p. Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
- q. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato, a seguito delle attività di ispezione e controllo attribuite alle Autorità competenti dalla normativa vigente.
- r. Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

6

Il progetto di cui al punto 1, ai fini della validità del giudizio di compatibilità ambientale deve essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione del presente provvedimento. Ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., trascorso detto periodo, salvo proroga concessa da questa Amministrazione su istanza del proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale deve essere reiterata.

7

Il termine della conclusione del procedimento fissato secondo legge alla data del 16.03.2023 al netto delle sospensioni previste per legge, risulta rispettato.

8

Ai sensi degli artt. 28-29 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di PAUR comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.

Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 5 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste.

9

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

10

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione sul sito WEB della città metropolitana di Venezia del presente provvedimento unico regionale.

11

Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Bricoman Italia S.r.l. e trasmesso al Comune di Venezia, alla Regione del Veneto Unità Complessa Valutazione Impatto Ambientale e al dipartimento ARPAV provinciale di Venezia, al Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

12

Il presente provvedimento è pubblicato per intero sul sito internet della Città Metropolitana di Venezia al seguente indirizzo www.politicheambientali.cittametropolitana.ve.it.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente